



CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO

(PROVINCIA DI ASTI)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 44

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DAL 1 GENNAIO 2021 DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, COMPRESO CANONE AREE MERCATALI.

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore 08.30 vennero per oggi convocati in videoconferenza con modalità Skype, ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 18 Ottobre 2020, i seguenti Signori, componenti di questa Giunta Comunale

N.	Cognome e nome		Presente/Assente
1.	Nosenzo Simone	SINDACO	P
2.	Verri Pier Paolo	VICE SINDACO	P in videoconferenza
3.	Quaglia Maria Ausilia	ASSESSORE	P in videoconferenza
4.	Perfumo Domenico Davide	ASSESSORE	P
5.	Verri Valeria	ASSESSORE	P
6.	Lovisolò Marco Luigi	ASSESSORE	P in videoconferenza

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott. **Germano Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Nosenzo Simone**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DAL 1 GENNAIO 2021 DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, COMPRESO CANONE AREE MERCATALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 6 e n. 7 in data 22/04/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

-sono stati istituiti rispettivamente il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, con decorrenza dal 1° gennaio .2021;

-sono stati approvati il relativi regolamenti;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita:

«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Preso atto che l'art. 30, comma 4 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del Dlgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il parere di legittimità preventivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente allegato alla presente deliberazione;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari, di cui al vigente Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale;

di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2021;

Successivamente;

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza, che riveste l'esecuzione del presente atto, al fine dell' applicazione delle tariffe;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:

Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

All'unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Nosenzo Simone

IL SEGRETARIO GENERALE
Germano Daniele

Firmato da:
SIMONE NOSENZO
Codice fiscale: TINIT-NSNSMN86L24L219D
Valido da: 19-06-2019 11:15:38 a: 19-06-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 04-05-2021 11:17:51
Approvo il documento

Firmato da:
GERMANO DANIELE
Codice fiscale: TINIT-GRMDNL58C20F902P
Valido da: 16-01-2020 09:53:48 a: 16-01-2023 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 04-05-2021 10:04:02
Approvo il documento

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04.05.2021 al 19.05.2021 ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Secco Laura

Firmato da:
SECCO LAURA
Codice fiscale: TINIT-SCCLRA73A51F902R
Valido da: 20-03-2019 10:38:48 a: 20-03-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 04-05-2021 12:05:37
Approvo il documento

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI

Prot. 7156 in data 04.05.2021
ai sensi dell'art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

DIVENUTA ESECUTIVA, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Germano Daniele

COMUNE DI NIZZA M.TO/COMUNE DI IV CLASSE DA 10.000 A 30.000 ABITANTI		Classificazione del Comune ai sensi della L.160/2019		Tariffa standard ANNUALE a MQ.
OCCUPAZIONI PERMANENTI				€ 40,00
Descrizione Tipo Occupazione	Annua o Giornale ra	Tariffa standard	Coefficiente tipologia	NUOVA TARIFFA
CAVI E CONDUTTURE TARIFFA MINIMA	A			€ 800,000
CAVI E CONDUTTURE TARIFFA AD UTENTE 2021	A			€ 1,500
OCCUPAZIONE ORDINARIA DI SUOLO 1° CAT.	A	€ 40,00	0,555	€ 22,200
OCCUPAZIONE ORDINARIA DI SUOLO 2° CAT.	A	€ 40,00	0,278	€ 11,100
OCCUPAZIONE ORDINARIA SOVRA E SOTTOSUOLO 1° CAT. (RIDUZIONE DEL 30%)		€ 40,00	0,389	€ 15,540
OCCUPAZIONE ORDINARIA SOVRA E SOTTOSUOLO 2° CAT. (RIDUZIONE DEL 30%)	A	€ 40,00	0,194	€ 7,770
OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRATTILI 1° CAT.	A	€ 40,00	0,167	€ 6,660
OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRATTILI 2° CAT.	A	€ 40,00	0,083	€ 3,300
OCCUPAZIONE PASSI CARRABILI 1° CATEGORIA (RIDUZIONE 50%)	A	€ 40,00	0,278	€ 11,100
OCCUPAZIONE PASSI CARRABILI 2° CATEGORIA (RIDUZIONE 50%)	A	€ 40,00	0,139	€ 5,550
OCCUPAZIONE CON PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI 1° CAT. (RIDUZIONE DEL 50%)	A	€ 40,00	0,278	€ 11,100
OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI 2° CAT. (RIDUZIONE DEL 50%)	A	€ 40,00	0,139	€ 5,550
ACCESSI CARRABILI O PEDONALI A RASO CON REGOLARE RILASCIO DEL CARTELLO DIVIETO DI SOSTA 1° CAT. (RIDUZIONE DEL 70%)	A	€ 40,00	0,167	€ 6,660
ACCESSI CARRABILI O PEDONALI A RASO CON REGOLARE RILASCIO DEL CARTELLO DIVIETO DI SOSTA 2° CAT. (RIDUZIONE DEL 70%)	A	€ 40,00	0,083	€ 3,330

PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE NON UTILIZZABILI O NON UTILIZZATI	A	€ 40,00	0,167	€ 5,660
PASSI CARRAI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE NON UTILIZZABILI O NON UTILIZZATI 2° CAT.	A	€ 40,00	0,083	€ 3,330
OCCUPAZIONI CON AUTOVEETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO, LA TASSA SI APPLICA ALLA SUPERFICIE DEI SINGOLI POSTI ASSEGNATI 1° CAT.	A	€ 40,00	0,555	€ 22,200
OCCUPAZIONE CON AUTOVEETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO, LA TASSA SI APPLICA ALLA SUPERFICIE DEI SINGOLI POSTI ASSEGNATI 2° CAT.	A	€ 40,00	0,278	€ 11,100
DISTRIBUTORE DI CARBURANTI, OCCUPAZIONI SUOLO E SOPRASSUOLO EFFETTUATE CON LE SOLE COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, DELL'ACQUA E DELL'ARIA COMPRESSA E I RELATIVI SERBATOI SOTTERRANEI, NONCHE' CON UN CHIOSCO CHE INSISTE SU UNA SUPERFICIE NON SUPERIORE AI MQ 1° CAT	A	€ 40,00	0,981	€ 39,250
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (COME SOPRA) 2° CAT.	A	€ 40,00	0,594	€ 23,760
IL CANONE PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE SI APPLICA PER I DISTRIBUTORI CON UN SOLO SERBATOIO SOTTERRANEO CON CAPACITA' NON SUPERIORE AI LITRI 3.000. SE IL SERBATOIO E' DI CAPACITA' MAGGIORE LA TARIFFA VIENE AUMENTATA DI 1/5 OGNI MILLE LITRI O FRAZIONE DI MILLE LITRI. LA TOLLERANZA AMMESSA E' DEL 5% SULLA CAPACITA'				
PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTI MUNITI DI DUE SERBATOI E PIU', LA TASSA SI APPLICA AUTONOMAMENTE PER CIASCUNO DI ESSI. TUTTI GLI ULTERIORI SPAZI, OCCUPATI CON IMPIANTI, TETTOIE, CHIOSCHI ECC. ECCEDENTI I 4 MQ SONO SOGGETTI AL CANONE IN BASE AI CRITERI E TARIFFE NORMALI.				

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Descrizione Tipo Occupazione	Annua o Giornaliera	Tariffa standard	Coefficiente tipologia	NUOVA TARIFFA
OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO. TARIFFA GIORNALIERA 1° CAT. A MQ.	T	€ 0,70	2,214	€ 1,550
OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO TARIFFA GIORNALIERA 2° CAT. A MQ	T	€ 0,70	1,100	€ 0,770
OCCUPAZIONE 1° CAT. FASCIA ORARIA DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 14,00 PER COMPLESSIVE 7 ORE	T	€ 0,70	1,643	€ 1,150
OCCUPAZIONE 1° CAT. FASCIA ORARIA DALLE 14,00 ALLE 20,00 PER COMPLESSIVE ORE 6	T	€ 0,70	0,357	€ 0,250
OCCUPAZIONE 1° CAT. FASCIA ORARIA DALLE 20,00 ALLE 7,00	T	€ 0,70	0,214	€ 0,150
OCCUPAZIONI 2° CAT. FASCIA ORARIA DALLE 7,00 ALLE 14,00 PER COMPLESSIVE 7 ORE	T	€ 0,70	0,829	€ 0,580
OCCUPAZIONI 2° CAT. FASCIA ORARIA DALLE 14,00 ALLE 20,00 PER COMPLESSIVE 6 ORE	T	€ 0,70	0,186	€ 0,130
OCCUPAZIONI 2° CAT. FASCIA ORARIA DALLE 20,00 ALLE 7,00	T	€ 0,70	1,143	€ 0,800
OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOVRA E SOTTOSTANTI IL SUOLO 1° CAT. (RIDUZIONE DEL 30%)	T	€ 0,70	1,543	€ 1,080
OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOVRA E SOTTOSTANTI IL SUOLO 2° CAT. (RIDUZIONE DEL 20%)	T	€ 0,70	0,771	€ 0,540
OCCUPAZIONI REALIZZATE DA PUBBLICI ESERCIZI 1° CAT. (RIDUZIONE DEL 50%)	T	€ 0,70	1,100	€ 0,770
OCCUPAZIONI REALIZZATE DA PUBBLICI ESERCIZI 2° CAT. (RIDUZIONE DEL 50%)	T	€ 0,70	0,557	€ 0,390
OCCUPAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO, ECC. 1° CAT. (RIDUZIONE DELL'80%)	T	€ 0,70	0,443	€ 0,310
OCCUPAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO, ECC. 2° CAT. (RIDUZIONE DELL'80%)	T	€ 0,70	0,443	€ 0,310
PONTEGGI EDILI O OCCUPAZIONI CON RECINZIONI DELIMITAZIONI AREE DI CANTIERE 1° CAT.	T	€ 0,70	1,100	€ 0,770

PONTEGGI EDILI O OCCUPAZIONI CON RECINZIONI DELIMITAZIONI AREE DI CANTIERE 2° CAT. RIDUZIONE DEL 50%	T	€ 0,70	0,557	€ 0,390
--	---	--------	-------	---------

A TUTTE LE OCCUPAZIONI DI CARATTERE TEMPORANEE E DI QUALSIASI NATURA CHE SI PROTRAGGONO OLTRE I 14 GG. E FINO AI 30 GG. SI APPLICA UNA RIDUZIONE DEL 40% SULLE TARIFFE SOPRA EVIDENZIATE.

A TUTTE LE OCCUPAZIONI DI CARATTERE TEMPORANEE E DI QUALSIASI NATURA CHE HANNO CARATTERE RICORRENTE O CHE SI PROTRAGGONO OLTRE 30 GG. SI APPLICA UNA RIDUZIONE DEL 60% SULLE TARIFFE SOPRA EVIDENZIATE.

TUTTE LE RIDUZIONI SONO CUMULATIVE

AREE MERCATALI

Descrizione Tipo Occupazione	Annua o Giornale	Tariffa standard	Coefficiente tipologia	NUOVA TARIFFA
POSTEGGIO FISSO IN AREE DI MERCATO PER OCCUPAZIONI SUPERIORI A 14 GG. E SUPERIORI A 30 O RICORRENTI 1° CAT. DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 14,00 (PER OCCUPAZIONI SUPERIORI SI CUMULANO LE TARIFFE DELLE VARIE FASCE ORARIE - ALIMENTARI	T	€ 0,70	0,422	€ 0,295
POSTEGGIO FISSO IN AREE DI MERCATO PER OCCUPAZIONI SUPERIORI A 14 GG. E SUPERIORI A 30 O RICORRENTI 1° CAT. DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 14,00 (PER OCCUPAZIONI SUPERIORI SI CUMULANO LE TARIFFE DELLE VARIE FASCE ORARIE NON ALIMENTARI	T	€ 0,70	0,355	€ 0,249
POSTEGGIO FISSO IN AREE DI MERCATO PER OCCUPAZIONI SUPERIORI AI 14 GG. E SUPERIORI A 30 GG. O RICORRENTI 2° CAT. DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 14,00 (PER OCCUPAZIONI SUPERIORI SI CUMULANO LE TARIFFE DELLE VARIE FASCE ORARIE)	T	€ 0,70	0,171	€ 0,120
POSTEGGIO SPUNTISTA (NON TITOLARE DI POSTEGGIO FISSO) PER OCCUPAZIONE DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 14,00 - ALIMENTARI	T	€ 0,70	0,910	€ 0,637
POSTEGGIO SPUNTISTA (NON TITOLARE DI POSTEGGIO FISSO) PER OCCUPAZIONE DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 14,00 - NON ALIMENTARI	T	€ 0,70	0,845	€ 0,592

LE TARIFFE DEI TITOLARI DEI POSTEGGI FISSI IN AREA DI MERCATO SONO GIA' COMPRENSIVE DI TUTTE LE RIDUZIONI DI LEGGE

LE TARIFFE DEGLI SPUNTISTI (NON TITOLARI DI POSTEGGIO FISSO) SONO GIA' COMPRENSIVE DI TUTTE LE RIDUZIONI DI LEGGE (UNICA RIDUZIONE APPLICABILE OPERATORI AMBULANTI IN AREA MERCATALE)